



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/221/URB

N. 1606 Registro Generale

Data 11 novembre 2019

OGGETTO :

RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 08.07.2019 E DI OGNI ATTO PREPARATORIO, PRESUPPOSTO, CONSEGUENZIALE O, COMUNQUE, CONNESSO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 18 in data 28/05/2019 di proroga di nomina dal 29/05/2019 e sino al 31/12/2019 in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021" n. 75 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione la deliberazione di Consiglio Comunale all'oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 – APPROVAZIONE -" n. 76 del 21/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale all'oggetto n. 202 del 27/12/2018 APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2019-2021;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

RICHIAMATA la deliberazione n. 89 in data 08.07.2019, con la quale la Giunta Comunale ha disposto:

1) di ritenere procedibili in linea tecnica per la sottoposizione al Consiglio, impregiudicati gli esiti dei due contenziosi pendenti ivi indicati e sotto il profilo esclusivamente urbanistico, i contenuti dello studio di fattibilità allegato alla nota della Società AZ Arreda S.r.l. del 12 ottobre 2018, acquisita agli atti al prot. n. 22488 in data 15 ottobre 2018, come integrato dall'elaborato sintetico del 10 Gennaio 2019, acquisito agli atti al prot. n. 1065 in data 17 gennaio 2019;

2) che pertanto, sulla base delle linee guida desumibili dai suddetti elaborati e previo confronto con i competenti Settori tecnici comunali, la Società AZ Arreda S.r.l. possa procedere alla configurazione definitiva del progetto dello S.U.A. in oggetto e della correlata variante urbanistica, peraltro assoggettata a contributo straordinario ex art. 38 della legge regionale n. 16 del 2008 e s.m, completi della pertinente documentazione tecnica prescritta dalla legge, ai fini della loro sottoposizione all'Organo deliberante competente;

3) che, nelle norme di attuazione del redigendo S.U.A. e della contestuale variante allo S.U.G., debba essere comunque contemplata – nell'ipotesi che il Giudice Amministrativo accolga i rilievi dell'Amministrazione comunale oggetto degli indicati contenziosi pendenti e sancisca la sussistenza di condizioni ostative all'insediabilità in zona di Grandi Strutture di vendita al dettaglio – la possibilità di insediare nei nuovi edifici progettati funzioni alternative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività produttive a basso impatto ambientale, direzionali, di servizio e commerciali che non configurino Grandi Strutture di vendita al dettaglio;

4) che gli interventi in parola potranno essere realizzati solo a seguito della favorevole conclusione del procedimento in corso ex art. 242 del D.Lgs. 152/06 segnatamente per quel che riguarda la fase di approvazione dell'analisi di rischio e dell'eventuale progetto di bonifica. A tal fine il progetto definitivo dovrà essere corredato della documentazione necessaria per le valutazioni (revisione ADR e nuovo progetto di bonifica);

VISTO il ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla Società AZ Arreda S.r.l. diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione sopra citata e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso e in particolare, occorrendo, delle note del Responsabile SUAP protocolli n. 14179 del 25.06.2018, n. 18462 del 16.08.2018 e n. 5476 del 08.03.2019;

RITENUTO che sia opportuna e doverosa la partecipazione del Comune al giudizio, in quanto il suddetto ricorso risulta inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

CONSIDERATO che gli atti oggetto del ricorso di cui trattasi ricadono in materia attinente alle competenze del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

VISTA la deliberazione n. 140 del 08.11.2019, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale:

1. ha autorizzato il Sindaco, per le ragioni sopra esposte, a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla Società AZ Arreda S.r.l, diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 08.07.2019 e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso e in particolare, occorrendo, delle note del Responsabile SUAP protocolli n. 14179 del 25.06.2018, n. 18462 del 16.08.2018 e n. 5476 del 08.03.2019:

2. ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola;

VISTO il preventivo pervenuto al Comune in data 25.10.2019 ed assunto agli atti con il prot. n. 24885, conservato agli atti d'ufficio, formulato dall'Avv. Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), legale esperto in materia di diritto amministrativo;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 2.800,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 4.085,54, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145, laddove si stabilisce l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e di servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00;

ACCERTATO che l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro, limite oltre il quale è obbligatorio l'utilizzo del mercato elettronico;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero;

RICHIAMATA la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclarata al protocollo al n. 25533 in data 04.11.2019, in atti conservata;

VISTO il Durc richiesto on line in data 28.08.2019, da cui risulta che lo Studio Legale Quaglia Gaggero è regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z792A93F2D**;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero (P.I. 03693360103), l'incarico professionale per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure relativamente al ricorso al T.A.R. della Liguria proposto dalla Società AZ Arreda S.r.l., diretto ad ottenere l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 08.07.2019 e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso e in particolare, occorrendo, delle note del Responsabile SUAP protocolli n. 14179 del 25.06.2018, n. 18462 del 16.08.2018 e n. 5476 del 08.03.2019;
2. di impegnare la spesa complessiva di **Euro 4.085,54**, di cui Euro 2.800,00 per onorario, Euro 420,00 per spese generali al 15%, Euro 128,80 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 736,74 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, imputandola al Capitolo **775/10** ad oggetto "Incarichi professionali legali e di consulenza" (Mis. 08 – Progr. 01 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U. 1.03.02.10.001) del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità (esigibilità 2019);
3. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quanto l'acquisto di cui trattasi risulta di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);
6. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **Z792A93F2D**;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 11 novembre 2019

(VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
8.